

# Le regole in vigore dal 1° gennaio per la decorrenza dei trattamenti di vecchiaia e di anzianità

## 2011, si apre la finestra mobile

### L'accesso al riposo prorogato indistintamente di 12-18 mesi

Pagine a cura  
di DANIELE CIRIOLI

**S**ei mesi in più di attesa e di lavoro, in media, prima di percepire la pensione di vecchiaia. Le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2011, scaturite dalla riforma Sacconi (legge n. 122/2010) non hanno modificato i requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia.

Pensione che, tuttavia, sarà erogata con più ritardo per effetto della nuova «finestra mobile». Finestra che allunga l'epoca di pensionamento di 12 mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli autonomi, indistintamente sia per la vecchiaia che per l'anzianità.

**Cinque super-riforme in 30 anni.** Negli ultimi 30 anni si è assistita a una continua azione di riforma del sistema previdenziale. Nel 1992, con la riforma Amato, è stato introdotto un graduale aumento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Nel 1996, con la riforma Dini, e poi nel 2004, con la riforma Maroni, anche l'età per la pensione di anzianità è stata fatta salire in misura graduale da 52 a 62 anni. E' stata poi la volta della riforma Damiano che, con il Protocollo Welfare 2007, ha introdotto le cosiddette «quote».

Infine la riforma Sacconi, con la manovra estiva (legge n. 122/10). Tre le novità fondamentali: 1. il rinvio del momento di decorrenza della pensione di 12 mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli autonomi («finestra mobile», che significa elevare

I REQUISITI PER LA VECCHIAIA		
Periodo di decorrenza della pensione	I requisiti (concomitanti)	
	Età	Contribuzione
Fino al 31 dicembre 2009	Uomini = 65 anni <sup>(1)</sup> Donne (settore privato) = 60 anni <sup>(1)</sup> Donne (settore pubblico) = 60 anni <sup>(1)</sup>	
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010	Uomini = 65 anni <sup>(1)</sup> Donne (settore privato) = 60 anni <sup>(1)</sup> Donne (settore pubblico) = 61 anni <sup>(1)</sup>	
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011	Uomini = 65 anni <sup>(2)</sup> Donne (settore privato) = 60 anni <sup>(2)</sup> Donne (settore pubblico) = 61 anni <sup>(2)</sup>	Minimo 20 anni (1040 settimane)
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014	Uomini = 65 anni <sup>(2)</sup> Donne (settore privato) = 60 anni <sup>(2)</sup> Donne (settore pubblico) = 65 anni <sup>(2)</sup>	
Dal 1° gennaio 2015	Uomini = ??? anni <sup>(3)</sup> Donne (settore privato) = ??? anni <sup>(3)</sup> Donne (settore pubblico) = ??? anni <sup>(3)</sup>	

1. Per effetto delle finestre, l'effettiva età di pensionamento è cresciuta di 4/6 mesi
2. Per effetto della finestra mobile, l'effettiva età di pensionamento cresce di un anno (12 mesi) ai lavoratori dipendenti e di 1,5 anni (18 mesi) ai lavoratori autonomi
3. L'età si incrementerà in base alla «speranza di vita»

### La minima è aumentata di 7 euro al mese

Dal 1° gennaio, grazie allo scatto di scala mobile dell'1,4%, le pensioni minime sono aumentate di 7 euro al mese. L'importo mensile è così passato da 460,97 a 467,43 euro. Con lo stesso incremento dell'Istat, inoltre, è salito pure l'assegno sociale, ossia quella rendita assistenziale che spetta agli ultrasessantacinquenni privi di altri redditi. L'importo mensile si è portato da 411,53 a 417,30 euro; la vecchia pensione sociale, invece, ha raggiunto i 343,90 euro al mese. Quest'anno, a differenza degli altri anni, i pensionati non riceveranno alcun conguaglio, né positivo, né negativo. Cattive notizie per le rendite medio alte,

comprese cioè tra 3 e 5 volte il trattamento minimo dell'Inps. Mentre per il triennio 2008-2010 hanno potuto godere di una copertura totale, al 100% dello scatto Istat, dal 2011 cambiano le regole.

Infatti, l'aumento di quest'anno viene così articolato: 1,4%, ossia l'aliquota intera sulla fascia di pensione mensile sino a 1.382,91 euro, il triplo del minimo relativo al mese di dicembre 2010; 1,26%, ossia 90% dell'incremento sulla fascia compresa tra 1.382,91 e 2.304,85 euro; 1,05%, ossia 75% dell'aliquota sulla quota mensile eccedente i 2.304,85 euro, cinque volte il minimo dell'anno 2010.

«l'età» di pensionamento di 1 anno ovvero di 1,5 anni); 2.

l'elevazione, a partire dall'anno 2012, a 65 anni dell'età per

la pensione di vecchiaia delle donne del pubblico impiego;

3. il collegamento automatico, a partire dal 2015, del requisito d'età per tutte le pensioni all'incremento alla speranza di vita Istat.

**La «vecchiaia».** Fermo dal 1° gennaio che la pensione di vecchiaia si ottiene in presenza di minimo 20 anni di contributi e un'età di 65 anni per gli uomini, di 60 anni per le donne del settore privato e di 61 anni per le donne del pubblico impiego.

Per effetto della nuova «finestra» mobile, però, l'epoca di effettivo pensionamento per chi maturerà il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2011 slitterà di 12 mesi (la prima pensione, cioè, si intascherà a partire dal 13mo mese successivo a quello di maturazione del diritto) se è un lavoratore dipendente ovvero di 18 mesi se è un lavoratore autonomo.

**Pensioni rosa.** Le donne non hanno più diritto a una pensione «anticipata». La pensione di anzianità richiede un'età minima di 60 anni; per le lavoratrici del settore privato ciò coincide con il limite di età previsto per la vecchiaia. Pertanto, se non possono contare su 40 anni di versamenti, la pensione anticipata non esiste più.

Diversa situazione invece per le impiegate nel pubblico impiego, che hanno un requisito anagrafico per la vecchiaia di 61 anni che salirà a 65 dal 2012. Per loro sarà ancora possibile l'uscita anticipata per anzianità con 60 anni di età e 36 di contributi. Anche qui si applica la finestra mobile.

— © Riproduzione riservata —



## A buon intenditor poche parole.

I nostri clienti?

Li ascoltiamo, li capiamo e ci intendiamo subito su ciò che serve.

Gestione contabilità e paghe, rilevazione presenze, servizi di outsourcing.

I nostri software aiutano Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Associazioni di Categoria a svolgere al meglio la propria attività.

Soprattutto, quando occorre, siamo sempre disponibili.

RIGORATEVELO.

 **DATA SERVICES**  
soluzioni per persone che contano

TREVISO

info@datatrisvino.it

VERONA

info@dataverona.it

FOGGIA

info@datafoggia.it

Tel. 0422 705472 - [www.dataservices.it](http://www.dataservices.it)



# Pensione anticipata sempre più lontana

**P**er l'anzianità è arrivato il tempo della quota 96-97. I dipendenti, in particolare, possono andare in pensione con un minimo di età di 60 anni (e, quindi, con almeno 36 anni di contributi per arrivare a quota 96); gli autonomi, invece, con un'età minima di 61 anni (e, quindi, parimenti con almeno 36 anni di contributi per arrivare a quota 97).

**La «anzianità» sale a quota 96-97.** Dal 1° gennaio, l'anzianità è colpita da due novità: la nuova quota e la nuova finestra mobile.

Fino al 31 dicembre è rimasta vigente quota 95 per i lavoratori dipendenti e quota 96 per gli autonomi.

Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012 occorre maturare quota 96 (lavoratori dipendenti) ovvero quota 97 (lavoratori autonomi). Ciò significa, dunque, che i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con un minimo di età di 60 anni (e in tal caso servirà una contribuzione di almeno 36 anni per raggiungere la quota 96) oppure con un minimo di contributi di 35 anni (e in tal caso servirà un'età di almeno 61 anni per raggiungere la quota 96); i lavoratori autonomi potranno andare in pensione con un minimo di età di 61 anni (e in tal caso servirà una contribuzione di almeno 36 anni per raggiungere la quota 97) oppure con un minimo di contributi di 35 anni (e in tal caso servirà un'età di almeno 62 anni per raggiungere la quota 97).

Per effetto della nuova finestra mobile, inoltre, l'effettiva epoca di accesso alla pensione slitterà in avanti di 12 mesi nel caso di lavoratori dipendenti e di 18 mesi nel caso di lavoratori autonomi.

**La nuova finestra mobile.** La nuova finestra si applica ai soggetti che maturano, a partire dal 1° gennaio 2011, il «diritto» al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Per contro, non si applica ai soggetti che maturano lo stesso «diritto» entro il 31 dicembre 2010.

Le nuove decorrenze non si applicano ai soggetti che, pur maturando i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2010, accedano la prima volta alla pensione nel 2011 per effetto delle «finestre di accesso» rimaste in vigore fino al 31 dicembre scorso. In particolare, sono colpiti dalle nuove decorrenze:

a) i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che maturano il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiori (legge n. 243/2004);

b) i lavoratori del «settore pubblico» che maturano il diritto all'accesso al pensionamento con i medesimi requisiti prima indicati;

I REQUISITI PER L'ANZIANITÀ		
Periodo decorrenza della pensione	I requisiti concomitanti di età e contribuzione	Il requisito di sola contribuzione
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009	Lavoratori dipendenti Minimo età = 58 anni Minimo contributi = 35 anni Lavoratori autonomi Minimo età = 59 anni Minimo contributi = 35 anni	40 anni <sup>(2)</sup> (qualunque età)
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010	Lavoratori dipendenti Quota 95 Minimo età = 59 anni <sup>(1)</sup> Minimo contributi = 35 anni Lavoratori autonomi Quota 96 Minimo età = 60 anni <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni	
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012	Lavoratori dipendenti Quota 96 Minimo età = 60 anni <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni Lavoratori autonomi Quota 97 Minimo età = 61 anni <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni	
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014	Lavoratori dipendenti Quota 97 Minimo età = 61 anni <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni Lavoratori autonomi Quota 98 Minimo età = 62 anni <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni	
Dal 1° gennaio 2015	Lavoratori dipendenti Quota 97 Minimo età = ??? <sup>(3)</sup> <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni Lavoratori autonomi Quota 95 Minimo età = ??? <sup>(3)</sup> <sup>(2)</sup> Minimo contributi = 35 anni	

1. Per effetto delle finestre, l'effettiva età di pensionamento è cresciuta di almeno 6 mesi
2. Per effetto della finestra mobile, l'effettiva età di pensionamento cresce di un anno (12 mesi) ai lavoratori dipendenti e di 1,5 anni (18 mesi) ai lavoratori autonomi
3. L'età si incrementerà in base alla «speranza di vita»

## Per i co.co.co. un'attesa di 18 mesi

La principale novità della manovra estiva del 2010, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, riguarda dunque le nuove decorrenze delle pensioni. Novità che si applicherà indistintamente a qualunque tipo di trattamento di pensione, sia a quelli di anzianità che a quelli di vecchiaia, il cui diritto venga conseguito a partire dal 1° gennaio 2011.

L'Inps ha fornito i primi chiarimenti (circolare n. 106/2010); uno riguarda i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di totalizzazione, ossia mediante il cumulo di diverse contribuzioni versate in più gestioni pensionistiche. L'istituto di previdenza, in particolare, ha precisato che il nuovo regime delle decorrenze dei trattamenti di pensione (cioè la nuova «finestra» mobile) si applica anche ai soggetti che maturano i requisiti di accesso alla pensione mediante totalizzazione a partire dall'anno 2011 e che in tal caso, per-

tanto, vanno seguite le regole previste per i lavoratori autonomi. Quindi, tali soggetti accedono alla pensione trascorsi 18 mesi dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Altra precisazione dell'Inps riguarda gli iscritti alla gestione separata. Stante il tenore letterale della norma di legge, ha spiegato l'istituto, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata (co.co.co. e altri) seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l'iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria. Ciò vuol dire, dunque, che i co.co.co. riceveranno la pensione trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatario della disciplina in materia di eleva-

zione dell'età pensionabile a 65 anni);

d) i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazio-

zione dell'età pensionabile a 65 anni);

d) i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazio-

ne generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio, le lavoratrici del «settore pubblico» che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile a 65 anni e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).

Sono invece esclusi dalla nuova «finestra» mobile le lavoratrici che si avvalgono, per la pensione, della misura sperimentale (operativa fino al 31 dicembre 2015) relativa alla possibilità di accedere prima in pensione, secondo le regole del sistema contributivo (opzione).

**Il preavviso e la mobilità salvano dalla stretta pensionistica.** In alcune situazioni, continuano ad applicarsi le regole prevalenti alla riforma Sacconi.

Per esempio non si applicano le nuove decorrenze delle pensioni nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.

Inoltre, le vecchie disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi, nei limiti di 10 mila beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (legge n. 223/1991);

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (legge n. 223/1991);

c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto con la manovra estiva) sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (legge n. 662/1996).

— © Riproduzione riservata —

